

A

SENTENZA

In prima istanza

UDIENZA

Del 21 gennaio 2016

N. 2074/15 R.G. Trib.

N. 12838/12 R.G. N.R.

Depositato in cancelleria

30 MAR. 2016

Il

[Handwritten signature]

Spedito avviso art. 548

C.P.P.

Il

Esecutiva

Il

Redatta Scheda

Il

Art.

Campione penale

Il

Foglio elettorale al comune

Di

N. 316/16 Reg.
Raccolta sentenze



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania – Sez. I **in composizione monocratica**

Il Giudice dott.ssa Montuori Giuseppina

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

ANICITO VINCENZO, nato a Catania il 27/10/1975, residente ed elettivamente domiciliato a Paternò Via Machiavelli 48

libero assente

difeso di fiducia dall'avv. Caruso Salvatore

IMPUTATO

per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 629 c.p. perché, in qualità di direttore responsabile della quotidiano "La gazzetta rossazzurra", dopo aver assunto Neri Vanessa Maria Lorena come aspirante giornalista pubblicista alle dipendenze del giornale, imponendo i seguenti termini contrattuali, come condizione per il rilascio della documentazione necessaria per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti pubblicisti:

- Restituzione in contanti delle somme versate a titolo di retribuzione;
- Pagamento - da parte delle Neri - delle ritenute d'acconto indicate nei Mod. F24 trasmessi dalla proprietaria del giornale all'Agenzia delle Entrate;

costringeva il lavoratore subordinato a rinunciare alla percezione della retribuzione ed a sostenere i costi del rapporto di lavoro con correlativo ingiusto risparmio di spesa per la "La Gazzetta rossazzurra" per un importo complessivo di euro 1.000,00.

In Paternò dal maggio 2010 al maggio 2012.

Parti civili:

- Neri Vanessa Maria Lorena, difesa dall'avv. Altana Isabella
- Ordine dei Giornalisti di Sicilia, difeso dall'avv. Patanè Angelo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 22/10/2014 il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania emetteva decreto disponente il giudizio nei confronti di Anicito Vincenzo, chiamato a rispondere davanti a questo Tribunale, in composizione monocratica, del reato di cui agli artt. 81 comma 2 e 629 c.p., come compiutamente descritto in imputazione.

Alla udienza del 7/5/2015 veniva dichiarata l'assenza dell'Anicito.

All'udienza del 5/11/2015 veniva dichiarato aperto il dibattimento e ammesse le richieste istruttorie delle parti (comprese le parti civili già costituitesi in sede di udienza preliminare); quindi veniva escussa Neri Vanessa Maria Lorena e veniva revocata l'ordinanza ammissiva del Maresciallo Ferrara Saverio.

All'udienza del 14/1/2016 il processo veniva rinviato su istanza del difensore dell'imputato.

All'udienza odierna, non effettuato il pur richiesto esame dell'imputato in quanto assente, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e tutte le parti concludevano come da verbale in atti; quindi, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo della sentenza assegnando un termine di giorni novanta per la pubblicazione della motivazione, ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p.

MOTIVAZIONE

La P.O. Neri Vanessa ha dichiarato in dibattimento che a partire dal febbraio del 2010 aveva condotto un'attività di collaborazione presso il giornale quindicinale "La Gazzetta rosso azzurra" di Paternò, di proprietà dell'odierno imputato; che tale attività, svolta per l'intero biennio 2010-2012 e con la redazione di circa 70 articoli complessivi, avrebbe dovuto servirle per prendere poi il tesserino di giornalista iscrivendosi al relativo albo, trattandosi di una sorta di tirocinio a tale scopo finalizzato, come dall'Anicito perfettamente conosciuto, per cui costui avrebbe poi dovuto rilasciarle tutta la documentazione necessaria da presentare all'Ordine dei giornalisti nonché avrebbe dovuto versarle gli emolumenti necessari e pagare gli F24 indispensabili per la sua iscrizione a tale ordine.

La Neri ha proseguito dicendo che al termine di tale periodo, però, nulla di tutto ciò le era stato consegnato dall'Anicito che – da lei sollecitato – temporeggiava; che in tal

modo si era giunti al maggio 2012 quando le sue richieste di consegnarle tutta la documentazione necessaria erano divenute più pressanti non potendo ella iscriversi all'Ordine dei giornalisti; solo a tal punto l'Anicito le aveva versato un emolumento complessivo di 1.000,00 euro suddiviso in due tranches da 500,00 euro ciascuna e versato tramite bonifico bancario a nome della madre dell'imputato, Licandri Maria, editrice della testata giornalistica in parola.

Dopo pochissimi giorni, però, le era stata richiesta dal padre dell'odierno imputato (Anicito Salvatore) l'immediata restituzione di tale somma ed ella l'aveva interamente riconsegnata all'Anicito Vincenzo in contanti presso la sede del giornale in cambio della consegna di parte della documentazione occorrente per l'iscrizione all'albo.

Sul punto la Neri ha specificato che l'odierno imputato le aveva fatto chiaramente intendere che l'intera documentazione in suo possesso le sarebbe stata consegnata solo al momento della restituzione della intera somma di 1.000,00 euro.

Intanto costui aveva continuato a non versarle – e a non consegnarle conseguentemente le ricevute dell'avvenuto versamento – le ritenute d'acconto dovute con F24 tanto che, ella si era vista costretta ad avanzare la propria domanda di iscrizione all'albo non corredata di tale documentazione ed essa era stata inevitabilmente respinta.

A tal punto la Neri aveva ripreso a compulsare l'Anicito affinché facesse fronte al suo impegno ma costui si era dapprima negato al telefono ripetutamente e poi, tramite SMS, le aveva detto chiaramente che avrebbe dovuto pagare lei stessa gli F24 ed egli si sarebbe limitato soltanto ad attestarle l'avvenuto versamento; in esito a ciò ella aveva sporto denuncia all'Ordine dei giornalisti siciliani instaurando tutto il meccanismo del procedimento disciplinare nei confronti dell'Anicito che, difatti, all'esito di ciò, ne era stato espulso.

La Neri ha aggiunto che i citati SMS erano stati inviati e ricevuti tra i numeri di telefono 380-4737384 (il proprio) e 335-5810125 (dell'imputato); che la sua iscrizione all'albo dei giornalisti aveva subito a seguito della vicenda in contestazione un ritardo di circa un anno ed ella aveva perso in tale periodo l'opportunità di collaborare con alcune testate nonché aveva dovuto rinunciare a concorrere ad un bando europeo per giovani giornalisti.

Rassegnata in tal modo l'intera istruttoria dibattimentale, può affermarsi con assoluta certezza la sussistenza dell'estorsione ascritta all'odierno imputato.

Infatti, le dichiarazioni della P.O. vanno considerate intrinsecamente chiare, univoche e circostanziate nella loro ricostruzione complessiva.

Esse, inoltre, sono ampiamente riscontrate dalla documentazione acquisita (estratto conto con movimenti di conto corrente della Neri attestanti i due bonifici della Licandri e il suo prelievo di pochi giorni successivo per la restituzione delle somme in contanti; il modello unico di pagamento del luglio 2012; le foto degli SMS scambiati tra la Neri e l'imputato) che ha confermato fatti ed accadimenti descritti dalla donna.

Del resto, la deposizione della P.O., vera e propria testimonianza con valore di fonte e mezzo di prova di per sé già da sola sufficiente - subordinatamente soltanto alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, e cioè della credibilità oggettiva di esse e della credibilità soggettiva di chi le ha rese, senza necessità di riscontri esterni (tra le altre : Cass. Pen., 28/2/92, Simbula ; 11/4/91, Rantone ; 15/4/92, Piredda ; 13/1/94, Patanè; 17/12/98 n. 6502, Kovacs; 24/2/97 n. 4946, Orsini; 15/5/95 n. 1622, Cicala) - a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato, non è apparsa animata da alcun motivo di rancore nei confronti dell'odierno imputato, anzi è risultata addirittura esente da quella fisiologica acrimonia che la vittima di un reato tanto grave dimostra solitamente nei confronti del proprio estortore; nè, del resto, il fatto che la Neri si sia costituita parte civile nel presente procedimento può essere inteso come indice di rancore o astio nei confronti dell'imputato essendo solo la normale modalità giuridica per ottenere quanto eventualmente spettante come risarcimento dei danni patiti.

Del resto, alcuna ricostruzione alternativa dei fatti è stata offerta dall'odierno imputato, rimasto silente nell'odierno procedimento non essendosi sottoposto al richiesto esame dibattimentale. Comportamento processualmente legittimo ma che non consente, appunto, alcuna possibilità di individuare nelle condotte contestate all'Anicito intenti e volontà diverse da quelle imputabili ai sensi dell'art. 629 c.p.

Ciò detto in fatto, evidente appare in diritto la ricorrenza degli elementi oggettivi e dell'elemento soggettivo del reato di estorsione.

In particolare, il tenore degli SMS inviati dallo stesso alla Neri è univocamente sintomatico del fatto che costui non avesse alcuna intenzione di versare alla sua collaboratrice nulla di ciò che le doveva per consentirle l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti, fingendo di non conoscere la procedura relativa (cosa ovviamente inconcepibile e affatto credibile trattandosi di un giornalista), di non sapere dell'esistenza del modulo e chiedendole espressamente di pagare le ritenute d'acconto che spettano all'editore, così come tutti fanno.

Assai sintomatici a tale proposito i messaggi telefonici del 26/6/2012 alle ore 20.13 e del 27/6/2012 alle ore 11.39 a cui ci riporta per l'integrale lettura e la facilissima comprensione.

Tutti dati inequivocabilmente espressivi del fatto che trattasi di condotte estorsive unitarie, collegate fra di loro e finalizzate a coartare la volontà del destinatario al fine di conseguire il proprio profitto (vale a dire il mancato pagamento di tasca propria di quanto dovuto) ed integrano, quindi, pienamente, l'elemento materiale della minaccia e della violenza al fine di trarne profitto, essenziale ai fini della configurazione del delitto di estorsione (e che esclude automaticamente la possibilità di derubricare il fatto in violenza privata, come richiesto dal difensore dell'imputato in sede di discussione).

Nella specie, pertanto, si delinea con chiarezza il delitto di cui all'art. 629 comma 1 in capo a Anicito Vincenzo.

A tale proposito la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che *"...la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera"* (cfr. ex plurimis sentenza II sezione penale n. 19724 del 20/5/2010).

Ebbene, alla luce di ciò è facile affermare che le condotte dell'Anicito descritte in precedenza sono certamente connotate dalla violenza e dalla minaccia – seppure implicite o indirette – di impedire alla Neri la iscrizione all'Albo dei giornalisti dalla

stessa tanto agognata, a meno che costei non si fosse fatta carico di tutti gli oneri economici posti a condizione dell'iscrizione stessa e invece per legge gravanti sull'editore.

È altresì chiaro e lampante come l'Anicito abbia sfruttato la propria posizione certamente predominante nei confronti di una semplice collaboratrice ancora non giornalista per incuterle il timore di vedere sfumato il suo sogno e per coartarne la volontà tentando di indurla a pagare le ritenute d'acconto da lui dovute e facendosi restituire gli emolumenti già consegnati, approfittando della sua posizione di affermato editore, della giovane età della Neri e della scarsa esperienza della stessa nel campo giornalistico.

Tentativo fallito solo in virtù del deciso diniego opposto dalla ragazza a sottostare a tali minacce e violenze.

Né il fatto che la restituzione della somma di 1.000,00 euro sia stata richiesta alla Neri dal padre dell'imputato esonera costui da responsabilità sul punto atteso che la riconsegna è avvenuta direttamente nelle sue mani e che egli ne era quindi pienamente consapevole.

Non sussistente appare invece la contestata continuazione dovendosi ritenere che la condotta violenta e minacciosa sia unitaria, nonostante il tenore letterale del "tempus commissi delicti" contestato nel capo di imputazione.

Ciò posto, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p., pena congrua appare quella di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, così determinata : pena base anni cinque di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, diminuita come sopra per la concessione delle circostanze attenuanti generiche alla luce del certificato del casellario giudiziale in atti e della completa incensuratezza dell'Anicito che da esso si evince.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 29 c.p., Anicito Vincenzo va dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Ai sensi degli artt. 538 e ss. c.p.p. va, inoltre, disposta la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite, Neri Vanessa Maria Lorena e Ordine dei giornalisti di Sicilia.

Alla luce delle precedenti considerazioni va riconosciuto il danno morale nonché – alla sola Neri - quella patrimoniale conseguenza della mancata corresponsione dei contributi ed emolumenti e della perdita delle opportunità lavorative subita, in misura complessivamente da liquidare a favore della Neri in euro 20.000,00 e a favore dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia in euro 10.000,00.

Le spese processuali, invece, vanno ridotte rispetto alla richiesta dei difensori e liquidate nella misura di €. 1.140,00 ciascuna (come da tariffe professionali vigenti), oltre spese generali 15,00 %, IVA e CPA, come per legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c. p. p.,

dichiara Anicito Vincenzo colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché esclusa la contestata continuazione, lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

condanna, altresì, il predetto imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, Neri Vanessa Maria Lorena e Ordine dei giornalisti di Sicilia, da liquidarsi – rispettivamente ed equitativamente – nella misura di euro 20.000,00 in favore della prima e di euro 10.000,00 in favore del secondo.

Condanna, altresì, l'Anicito alla rifusione delle spese di costituzione e difesa dalle parti civili costituite sostenute nel presente grado di giudizio e liquidate in complessivi euro 1.140,00 ciascuna, oltre rimborso forfetario al 15,00 %, IVA e CPA, come per legge.

Visto l'art. 29 c.p. dichiara Anicito Vincenzo interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.


Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Catania, 21/1/2016

IL GIUDICE

Dott.ssa Giuseppina Montuori



Deposito in Cancelleria

30 MAR 2016

IL CANCELLIERE

